



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32255** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Veneto, nei confronti di:

- **DAVI' Adriano** (c.f.: DVA DRN 62L13 G273D), nato a Palermo il 13
luglio 1962 e residente a Vicenza, in via G. Natta 16,

- **PRIOLI Luca** (c.f.: PRL LCU 67B17 F464Z), nato a Montecchio
Maggiore (VI) il 17 febbraio 1967 e residente a Vicenza in via strada statale
del Pasubio 93,

entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Menorello (c.f.: MNR
DNC 67L28 G224D; pec: domenico.menorello@ordineavvocatipadova.it),

Andrea Scuttari (c.f.: SCT NDR 84A28 L736A; pec:
andrea.scuttari@ordineavvocatipadova.it) e Andrea Moro (c.f.: MRO NDR

	94S07 B563I; pec: andrea.moro@ordineavvocatipadova.it) del Foro di	
	Padova, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Piazza A. De	
	Gasperi, n. 22;	
	VISTI gli atti del giudizio e, in particolare, l’atto di citazione e la comparsa	
	di costituzione depositata dai convenuti, contenente l’istanza di ammissione	
	al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c.;	
	VISTO il decreto presidenziale n. 8/2025 con il quale i sigg. Davì Adriano e	
	Prioli Luca sono stati ammessi alla definizione del giudizio con rito	
	abbreviato;	
	UDITI , nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025, tenutasi con	
	l’assistenza del segretario dott.ssa Roberta Campolonghi, l’Avv. Andrea	
	Scuttari per i convenuti e il rappresentante del Pubblico Ministero, in	
	persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino;	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale i	
	sigg.ri DAVI’ Adriano e PRIOLI Luca per ivi sentirli condannare al	
	pagamento della somma complessiva di euro 30.000,00, di cui euro	
	10.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 20.000,00 a titolo di danno	
	all’immagine, in favore del Ministero dell’Interno, oltre alla rivalutazione	
	monetaria, agli interessi e alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello	
	Stato.	
	La Procura rappresentava che, con sentenza del Tribunale di Mantova n.	
	1239/2014, i convenuti, agenti di polizia in servizio, all’epoca dei fatti,	
	2	

	n. 1124/2021 del Tribunale di Vicenza (parzialmente confermata dalla Corte	
	d'appello di Venezia, con sentenza n. 1227/2023), per il delitto continuato di	
	falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (ex artt.	
	479, 476, commi 1-2, c.p.), in relazione alle attestazioni contenute nelle	
	relazioni di servizio e nei verbali di contestazioni per violazione del codice	
	della strada, la Procura contestava due fattispecie di danno, patrimoniale (per	
	un importo coincidente con quello liquidato dal Ministero dell'Interno alla	
	parte civile in data 08/09/2021, risultando, invece, prescritta la somma di	
	euro 5.000,00 corrispondente alla provvisionale versata nel 2016), e non	
	patrimoniale (danno all'immagine), ascrivibili alla responsabilità solidale, a	
	titolo di dolo, dei convenuti.	
	2. Con comparsa ritualmente depositata si costituivano in giudizio i sigg.	
	DAVI' Adriano e PRIOLI Luca, i quali chiedevano la definizione del	
	giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante pagamento	
	di € 7.500,00, pari al 25% della pretesa risarcitoria azionata nei loro	
	confronti (euro 30.000,00), avendo acquisito – su tale istanza - il previo,	
	favorevole, parere della Procura.	
	3. All'esito dell'udienza camerale del 9 aprile 2025, il Collegio, con decreto	
	presidenziale n. 8/2025, ha ritenuto – visto il parere favorevole della Procura	
	– di accogliere, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., la richiesta di rito abbreviato	
	formulata dai convenuti per le motivazioni contenute nel provvedimento. Ha,	
	quindi, determinato la somma complessivamente dovuta dagli stessi per la	
	definizione del giudizio in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00#), in parti	
	uguali, pari al 25% del danno contestato in citazione. Ha, inoltre, stabilito in	
	trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, il	
	4	

	termine per il versamento, in un'unica soluzione, della predetta somma in	
	favore del Ministero dell'Interno, con onere di tempestivo deposito della	
	documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante	
	l'avvenuto pagamento e l'avvenuta riscossione da parte	
	dell'Amministrazione danneggiata, presso la Segreteria di questa Sezione	
	giurisdizionale, prima dell'udienza per la definizione, con rito abbreviato,	
	del presente giudizio fissata per il giorno 10 luglio 2025.	
	4. All'odierna udienza camerale, la difesa dei convenuti ha fatto presente	
	che, come da documentazione trasmessa alla Segreteria di questa Corte, i	
	propri assistiti hanno provveduto al pagamento della somma nella misura e	
	secondo le modalità stabilite nel citato decreto n. 8/2025. Ha concluso,	
	pertanto, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato estinto. Il rappresentante	
	della Procura ha rappresentato il proprio consenso per la definizione della	
	causa ai sensi dell'art. 130 c.g.c., non opponendosi alla compensazione delle	
	spese. La causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	5. Il giudizio di responsabilità n. 32255 – da definirsi con rito abbreviato	
	secondo la richiesta formulata dai sigg.ri Adriano DAVI' e Luca PRIOLI –	
	dev'essere dichiarato estinto.	
	Va, al riguardo, rammentato che questa Sezione, con decreto n. 8/2025,	
	aveva accolto la richiesta di rito abbreviato per la somma complessiva di	
	euro 7.500,00, ritenendo che dalla vicenda addebitata ai convenuti non	
	emergesse alcun arricchimento doloso degli stessi in pregiudizio alla	
	pubblica amministrazione. Venivano considerati, inoltre, ai fini della	
	5	

	valutazione sulla congruità della somma proposta per il ristoro del danno, il	
	contegno tenuto dai convenuti nell'arco dell'intera carriera lavorativa e	
	l'entità modesta dell'asserito pregiudizio, la cui determinazione era,	
	comunque, riconducibile, quanto al danno patrimoniale, ad un accordo	
	transattivo, intervenuto in pendenza del giudizio di appello, per un importo	
	superiore alle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e, per	
	il danno all'immagine, ad una valutazione effettuata, in via equitativa, dalla	
	Procura.	
	Ebbene, la difesa dei convenuti ha depositato prova documentale del	
	pagamento effettuato dai suoi assistiti a favore del Ministero dell'Interno, in	
	conformità alle disposizioni impartite con il citato decreto n. 8 di questa	
	Sezione. Più in dettaglio, in data 15 maggio 2025, sono state trasmesse alla	
	Sezione copie dei bonifici bancari effettuati dai convenuti (il giorno 29 aprile	
	2025 da Prioli Luca per euro 3.750,00 e il giorno 30 aprile 2025 da Davì	
	Adriano per euro 3.750,00), nonché comunicazione (prot. 0043158 del	
	15/05/2025) del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica	
	Sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria – Ufficio VI –	
	Trattamento economico del Personale in servizio di avvenuto versamento in	
	tesoreria della somma di € 7.500,00, in esecuzione del decreto della Corte	
	dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto.	
	A fronte di ciò, il Collegio, verificato il suddetto integrale e tempestivo	
	pagamento della somma ritenuta congrua, ritiene di dichiarare l'estinzione	
	del giudizio ai sensi dell'art. 130, co. 8, c.g.c., in linea con l'orientamento	
	già assunto dalla Sezione in casi analoghi di pagamento della somma	
	determinata nel decreto (sentt. n. 5/2024, n. 81/2018 e n. 110/2017).	
	6	

	Rileva che la formula dell'estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle	
	Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del	
	giudizio previste dall'art. 1, co. 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre	
	2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la	
	preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non	
	impugnabilità della sentenza stessa (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. I app., sentt. n.	
	175/2017 e n. 120/2012).	
	6. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che l'art. 130 c.g.c. imponga al	
	Giudicante di provvedere sulle stesse (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo	
	consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111,	
	c.g.c., che <i>“le spese del giudizio estinto rest(i)no a carico delle parti che lo</i>	
	<i>hanno sostenuto”</i> ovvero che <i>“la declaratoria di estinzione del processo non</i>	
	<i>d(ia) luogo a pronuncia sulle spese”</i> come previsto nel caso di rinuncia agli	
	atti del processo (art. 110 c.g.c.).	
	Nel caso di specie, tuttavia, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della	
	materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio	
	mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente soddisfattiva delle iniziali	
	pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del	
	regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e	
	le modalità con cui è stata proposta l'istanza di rito abbreviato, i fatti e le	
	motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la	
	congruità della somma offerta, la gravità della condotta dei convenuti e	
	l'entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dai	
	convenuti in seguito alla determinazione della somma da versare.	
	La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione – come tra l'altro	
	7	

Rileva che la formula dell'estinzione è stata, peraltro, già utilizzata dalle Sezioni d'appello per altre similari fattispecie di definizione agevolata del giudizio previste dall'art. 1, co. 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cui il Legislatore fa conseguire, come per quella in esame, la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza stessa (cfr., *ex multis*, Sez. I app., sentt. n. 175/2017 e n. 120/2012).

6. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che l'art. 130 c.g.c. imponga al Giudicante di provvedere sulle stesse (art. 130, co. 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che *“le spese del giudizio estinto rest(i)no a carico delle parti che lo hanno sostenuto”* ovvero che *“la declaratoria di estinzione del processo non d(ia) luogo a pronuncia sulle spese”* come previsto nel caso di rinuncia agli atti del processo (art. 110 c.g.c.).

Nel caso di specie, tuttavia, non ravvisandosi una ipotesi di cessazione della materia del contendere (in quanto la definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente soddisfatta delle iniziali pretese attoree), debbono essere comunque valorizzate, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, alcune circostanze concernenti i tempi e le modalità con cui è stata proposta l'istanza di rito abbreviato, i fatti e le motivazioni che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma offerta, la gravità della condotta dei convenuti e l'entità del danno, nonché il comportamento, anche processuale, tenuto dai convenuti in seguito alla determinazione della somma da versare.

La concreta valutazione di tali elementi induce la Sezione – come tra l’altro

	richiesto dalle parti - a disporre la compensazione integrale delle spese di	
	giudizio, posto che la condotta dei sigg.ri Davì e Prioli ha consentito di	
	pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con il decreto n. 1/2025, al	
	tempestivo e completo versamento delle somme in favore	
	dell'Amministrazione danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad	
	affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori	
	oneri economici che caratterizzano l'attività di recupero del credito erariale	
	risarcitorio. Risulta, quindi, realizzato lo scopo della norma volto, tra l'altro,	
	a <i>“garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie</i>	
	<i>all'erario”</i> (art. 130, co. 1 c.g.c.) (cfr., questa Sezione, sentt. n. 138/2023, n.	
	110/2017, n. 218/2016).	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO	
	definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.:	
	1- DICHIARA estinto il giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al	
	n. 32255 del registro di Segreteria, nei confronti dei sigg.ri Adriano DAVI' e	
	Luca PRIOLI;	
	2- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.	
	Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza ai sensi	
	dell'art. 103, co. 3, del codice di giustizia contabile.	
	Così deciso, in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	8	

